			CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RETE DI	
			RILEVAMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DEL	
		MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA		
			Tra	
			L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto,	
			(di seguito ARPAV), C.F. n. 92111430283 e P.IVA n. 03382700288, con sede legale	
			in Padova, via Ospedale Civile n. 24, rappresentata dal Direttore Generale Dott.	
			Luca Marchesi, giusta D.C.R.V. n. 78 del 31 luglio 2019,	
		0	е	
	DIGITALE	@/205	Il Comune di Vicenza (di seguito Comune), C.F. e P.IVA n. 00516890241, con	
	E DIG		sede legale in Vicenza, Corso A. Palladio n. 98, rappresentato dall'Avv. Gian Luigi	
	GINAL	20 del	Carrucciu, in qualità di Direttore del Servizio Ambiente, Energia, Territorio, giusto	
	ALL 'ORIGINALE	83/2020	Decreto Sindacale n. 37433 del 05/03/2020;	
Vicenza Generale		ON.01611E	di seguito congiuntamente definite " le Parti ";	
0			PREMESSO CHE:	
Comune di Protocollo	COPIA	Protocol Firmatario:	- l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 32/1996 e s.m.i. istitutiva di ARPAV, stabilisce che	
Com	Ŭ	Pro	gli Enti locali per l'esercizio delle attività tecnico scientifiche necessarie per	
			l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza si	
			avvalgono di ARPAV, la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto	
			tecnico-scientifico e analitico, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni o	
			accordi di programma. Il comma 2, del medesimo articolo dispone inoltre che ai	
			Comuni non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature	
			destinate al controllo ambientale;	
			- con D.C.R. n. 90/2016 la Regione Veneto ha approvato l'aggiornamento del Piano	
			Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), confermando la	
			regionale di l'utola e risanamento dell'Atmosfeta (FIVITA), confermation la	
			pag. 1	

suddivisione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria già	
adottata con D.G.R.V. n. 2130/2012;	
- con l'attuale iter di revisione, avviato a partire da dicembre 2019, non sussistono	
significative modifiche: il comune di Vicenza apparterrà alla zona "Agglomerato di	
Vicenza", mantenendo inalterate le caratteristiche della attuale zona.	
- in particolare, nell'allegato A) alla D.C.R. citata, risulta che per il Comune la	
stazione di monitoraggio "VI – Ferrovieri", sita in Via Baracca, non appartiene alla	
Rete regionale delle stazioni rientranti nel Programma di Valutazione.	
- Ai fini di un puntuale monitoraggio della qualità dell'aria a presidio di un'importante	
zona produttiva qual è quella collocata a sud-ovest della città e per garantire	
continuità alla serie storica dei dati, il Comune ritiene necessario mantenere attiva	
la suddetta stazione, con lo stesso livello di manutenzione assicurato alle altre.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 – Oggetto	
Articolo 1 – Oggetto	
Articolo 1 - Oggetto Il Comune affida ad ARPAV, che accetta, l'attività di monitoraggio della qualità	
Articolo 1 – Oggetto Il Comune affida ad ARPAV, che accetta, l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio comunale tramite la rete di rilevamento dell'inquinamento	
Articolo 1 – Oggetto Il Comune affida ad ARPAV, che accetta, l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio comunale tramite la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di proprietà ARPAV tramite comodato d'uso gratuito.	
Articolo 1 – Oggetto Il Comune affida ad ARPAV, che accetta, l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio comunale tramite la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di proprietà ARPAV tramite comodato d'uso gratuito. Articolo 2 – Impegni tra le Parti	
Articolo 1 – Oggetto Il Comune affida ad ARPAV, che accetta, l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio comunale tramite la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di proprietà ARPAV tramite comodato d'uso gratuito. Articolo 2 – Impegni tra le Parti 2.1 Il Comune si impegna a:	
Articolo 1 – Oggetto Il Comune affida ad ARPAV, che accetta, l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio comunale tramite la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di proprietà ARPAV tramite comodato d'uso gratuito. Articolo 2 – Impegni tra le Parti 2.1 Il Comune si impegna a: a) cedere in comodato d'uso gratuito, ad ARPAV, la propria rete di rilevamento	
Articolo 1 – Oggetto Il Comune affida ad ARPAV, che accetta, l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio comunale tramite la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di proprietà ARPAV tramite comodato d'uso gratuito. Articolo 2 – Impegni tra le Parti 2.1 Il Comune si impegna a: a) cedere in comodato d'uso gratuito, ad ARPAV, la propria rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, composta dalle due stazioni di monitoraggio in uso di	
Articolo 1 – Oggetto Il Comune affida ad ARPAV, che accetta, l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio comunale tramite la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di proprietà ARPAV tramite comodato d'uso gratuito. Articolo 2 – Impegni tra le Parti 2.1 Il Comune si impegna a: a) cedere in comodato d'uso gratuito, ad ARPAV, la propria rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, composta dalle due stazioni di monitoraggio in uso di "VI - San Felice" in Corso S. Felice e "VI – Ferrovieri" in Via Baracca;	
Articolo 1 – Oggetto Il Comune affida ad ARPAV, che accetta, l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio comunale tramite la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di proprietà ARPAV tramite comodato d'uso gratuito. Articolo 2 – Impegni tra le Parti 2.1 Il Comune si impegna a: a) cedere in comodato d'uso gratuito, ad ARPAV, la propria rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, composta dalle due stazioni di monitoraggio in uso di "VI - San Felice" in Corso S. Felice e "VI – Ferrovieri" in Via Baracca; b) esercitare adeguata vigilanza e porre in essere tutte le azioni necessarie a	
Articolo 1 – Oggetto Il Comune affida ad ARPAV, che accetta, l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio comunale tramite la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di proprietà ARPAV tramite comodato d'uso gratuito. Articolo 2 – Impegni tra le Parti 2.1 Il Comune si impegna a: a) cedere in comodato d'uso gratuito, ad ARPAV, la propria rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, composta dalle due stazioni di monitoraggio in uso di "VI - San Felice" in Corso S. Felice e "VI – Ferrovieri" in Via Baracca; b) esercitare adeguata vigilanza e porre in essere tutte le azioni necessarie a mantenere il decoro delle tre stazioni "VI - Quartiere Italia" in Via Tommaseo, "VI -	

c) corrispondere ad ARPAV, per le attività di seguito indicate, gli importi pattuiti con	
le modalità e nei termini di cui al successivo art. 4.	
2.2 ARPAV si impegna a:	
a) custodire e a mantenere efficienti, con la diligenza del buon padre di famiglia, le	
stazioni di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, assicurando tutti gli interventi	
che si rendessero necessari entro i limiti dell'importo stanziato. Attualmente la rete	
aria è costituita dalle seguenti tre stazioni e relativi parametri monitorati:	
1) "VI - Quartiere Italia" in Via Tommaseo di proprietà ARPAV: Monossido di Azoto,	
Biossido d'Azoto, Ozono, PM10, IPA sui PM10, PM2,5, Metalli sui PM10 (As, Cd, Ni	
e Pb);	
2) "VI - San Felice" in Corso S. Felice: Monossido di Azoto, Biossido d'Azoto, PM10,	
Benzene, Biossido di Zolfo, Monossido di Carbonio;	
3) "VI – Ferrovieri" in Via Baracca: Monossido di Azoto, Biossido d'Azoto, Ozono,	
PM10, PM2,5.	
b) verificare la funzionalità degli strumenti installati nelle stazioni, segnalando	
tempestivamente a mezzo PEC al Comune eventuali malfunzionamenti della rete	
cittadina non risolvibili a breve termine;	
c) non concedere a terzi, senza il consenso scritto del Comune, il godimento a	
qualunque titolo dei beni comodati, neppure temporaneo;	
d) entro le ore 17:00 dei giorni lavorativi analizzare, validare ed elaborare i dati forniti	
dalla rete cittadina, nonché effettuare il controllo della qualità degli stessi;	
e) gestire i rapporti con le ditte incaricate della manutenzione delle stazioni;	
f) analizzare in laboratorio gli analiti non determinabili automaticamente, sulla base	
di quanto previsto dalla pianificazione regionale, in conformità alla normativa	
vigente;	
pag. 3	
10.	

g) pubblicare quotidianamente nei termini delle operazioni di cui al punto d)	
informazioni sulla qualità dell'aria attraverso il proprio sito internet;	
h) redigere e consegnare al Comune, entro il 31 luglio di ciascun anno di vigenza	
contrattuale, un rapporto sulla qualità dell'aria, elaborato sulla base dei dati rilevati	
nell'anno precedente;	
i) fornire al Comune le indicazioni sul trend evolutivo, richiesto a fronte di particolari	
situazioni o episodi di inquinamento acuto che si dovessero verificare entro 3 gg.	
lavorativi;	
I) partecipare ad eventuali incontri con Enti e/o cittadini per illustrare i contenuti dei	
dati raccolti.	
Articolo 3 - Decorrenza e durata. Recesso.	
3.1 Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dal	
01.01.2021 fino al 31.12.2023.	
3.2 Ciascuna delle Parti ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi a	
mezzo PEC, con preavviso scritto di almeno 60 giorni; è fatto salvo, in ogni caso, il	
diritto al corrispettivo per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in	
cui il recesso produce effetto.	
Articolo 4 – Modalità e termini del rimborso	
4.1 Per le attività oggetto della presente Convenzione il Comune corrisponderà ad	
ARPAV l'importo forfettario complessivo di € 270.000,00 (duecentosettantamila/00),	
a titolo di rimborso delle spese sostenute, fuori campo IVA;	
4.2 L'importo dovrà essere corrisposto, previa ricezione delle note elettroniche	
emesse da ARPAV, nelle modalità e termini sotto indicati:	
a) € 50.000,00 entro il 31.03.2021;	
b) € 40.000,00 entro il 31.12.2021;	
pag. 4	

c) € 50.000,00 entro il 31.03.2022;	
d) € 40.000,00 entro il 31.12.2022;	
e) € 50.000,00 entro il 31.03.2023.	
f) € 40.000,00 entro il 31.12.2023;	
4.3 Il Comune dovrà pagare gli importi stabiliti entro 30 gg. dalla data di ricevimento	
di ciascuna nota elettronica scegliendo una delle seguenti modalità:	
mediante Avviso analogico di Pagamento PagoPA che permette il pagamento presso	
un Prestatore di Servizi a Pagamento (PSP) aderente al circuito PagoPA (Sportello	
ATM, applicazioni home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete	
di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte	
presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);	
mediante Paga Online PagoPA, attraverso il portale MyPay dedicato ad ARPAV e	
raggiungibile dal sito dell'Agenzia al seguente link:	
https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/pagamenti-	
dellamministrazione/mypay-pagamenti-elettronici.	
Il pagamento si completa sul sito internet del Prestatore di Servizi di Pagamento	
(PS), dopo aver scelto la modalità di pagamento tra quelle disponibili sulla pagina	
internet del sistema WISP 2.0 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).	
Articolo 5 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale	
Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento	
delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti	
nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:	
ARPAV: Dirigente del Servizio Monitoraggio e Valutazioni del Dipartimento	
Provinciale di Vicenza;	
Comune: Dirigente del Servizio Ambiente, Energia, Territorio.	
pag. 5	

Articolo	6 Inc	dempiment	a a rical	uziono
Articolo	b – ina	idembiment	o e risoi	uzione

6.1 La presente Convenzione potrà essere risolta da ciascuna delle Parti per

inadempimento, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1453 ss. c.c..

6.2 È fatto salvo il diritto al corrispettivo pattuito per le prestazioni regolarmente

eseguite sino alla data in cui la risoluzione produce effetto, oltre al risarcimento del

danno.

Articolo 7 - Imposta di bollo e registro

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico delle Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

Articolo 8 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

ARPAV assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 10 - Trattamento dei dati

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n.101/2018 e al Regolamento UE n. 2016/679 le Parti si danno reciproca informazione che i dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente	
convenzione, che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, le Parti	
indicano competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo del Veneto.	

La presente convenzione, redatta su 6 facciate intere e sin qui della settima, viene	
letta, confermata e sottoscritta con firma digitale.	
Padova – Vicenza,	
ARPAV Comune	
Il Direttore Generale Il Dirigente del Settore Ambiente,	
Energia, Territorio	
Dott. Luca Marchesi Avv. Gian Luigi Carrucciu	
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)	
pag. 7	